

Notazioni in tema di formazioni sociali, nel pensiero dei costituenti cattolici e, in particolare, di Giorgio La Pira

di

Alberto Randazzo*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Cenni al pensiero di Giorgio La Pira in tema di formazioni sociali. – 2.1. La posizione di La Pira in alcuni scritti antecedenti ai lavori dell'Assemblea costituente. – 2.2. L'esperienza di Camaldoli. – 3. Le formazioni sociali nel dibattito costituente. Il contributo di La Pira (e non solo). – 3.1. La Relazione di La Pira alla prima Sottocommissione. – 3.2. In adunanza plenaria. – 4. Qualche indicazione dai lavori preparatori ed alcune considerazioni conclusive.

1. Introduzione

L'intento che sta alla base di queste poche pagine è quello di riflettere sul riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali, al fine di provare a delinearne il modello immaginato dai padri costituenti (e, specificamente, di quelli cattolici che sul punto svolsero un ruolo particolarmente significativo)¹; in altre

* Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli studi di Messina.

¹ In chiave dubitativa, in dottrina, vi è chi si chiede “fino a che punto [si possa] far luogo ad un discorso unitario, generale, sulle formazioni sociali, quanto meno con riguardo a quelle costituzionalmente previste”; sul punto, v. A. RUGGERI, *Costituzione e formazioni sociali: modello ed esperienza a confronto (note minime, introduttive ad un dibattito)*, in AA.VV., *Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali. Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee*, Atti del Convegno di Catania 24-25 maggio 2019, a cura di A. Ciancio, Torino 2020, 4 s., che però non manca di mettere in luce taluni “tratti generalissimi comuni a tutte le formazioni sociali”. A quest'ultimo proposito, *ivi*, cfr. anche R. DE MARIA, *Le lobby sono “formazioni sociali”? Brevi considerazioni sulla rappresentanza di interessi e sulla interlocuzione politica attraverso il c.d. “accreditamento istituzionale”*, 203 s.

Facendo un passo indietro, su cosa debba intendersi per formazione sociale, non si può fare a meno di ricordare C. MORTATI, *Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei diritti dei singoli*

parole, a cosa facevano riferimento questi ultimi quando “incastonarono” nell’art. 2 della Carta tali realtà di natura collettiva? Per rispondere ci si farà aiutare, in particolare, dagli atti dell’Assemblea costituente (ma non solo), che appaiono preziosi (sebbene non unici) strumenti di analisi, in grado di contribuire a riempire di significato le formule della Costituzione. Com’è tipico dei giuristi, allora, l’idea è quella di sviluppare l’indagine sul piano del “dover essere” sul quale, a mo’ di specchio, successivamente, riflettere e confrontare l’“essere”; in tal modo, sarà possibile, in un certo senso, interrogare la complessa realtà che viviamo con le domande che (implicitamente) pone il dettato costituzionale. Ciò che è certo, però, è che la ricostruzione del modello non può rimanere immune dall’influenza dell’esperienza, il primo rimanendo inevitabilmente impressionato dalla seconda²; tuttavia, quanto ora detto può avvenire entro certi limiti, che sono quelli della “legalità costituzionale”. Di questo, in particolare, si rifletterà in questo studio.

Se diritto e società, com’è noto, sono ineludibilmente connessi, tanto da influenzarsi reciprocamente a motivo delle notevoli implicazioni che il primo esercita sulla seconda e viceversa³, occorre chiedersi, per un verso, quali siano le formazioni sociali conformi a Costituzione (pertanto, da favorire e tutelare perché preziose sia a livello individuale che collettivo) e, per altro verso, se e come esse si “inseriscano” in un contesto connotato da un crescente individualismo e da tentativi di torsione (e, quindi, di degenerazione) della Carta.

Sarà allora possibile riflettere sulla portata dell’art. 2 Cost. e comprendere quale sia il compito affidato alla Repubblica, chiamata a riconoscere e a garantire i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Da quanto ora si dirà, lo si anticipa da subito, emergerà – almeno questo è l’auspicio – l’imprescindibile rilievo che le formazioni sociali hanno per la

nelle formazioni sociali, in AA.VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. III, Milano 1978, 1565 ss.

² Cfr. A. RUGGERI, *Costituzione e formazioni sociali*, cit., 6 ss.

³ Cfr. P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari 2009, 15.

democrazia, anche (e, forse, soprattutto) nell'era della "liquidità"⁴ e della "virtualità" delle relazioni.

2. Cenni al pensiero di Giorgio La Pira in tema di formazioni sociali

2.1. La posizione di La Pira in alcuni scritti antecedenti ai lavori dell'Assemblea costituente

Quando si discorre di formazioni sociali imprescindibile punto di partenza è il contributo offerto a tal proposito da Giorgio La Pira, che in generale molto concorse all'"edificazione della Repubblica"⁵.

Al fine di meglio comprendere l'orientamento manifestato da La Pira all'interno dell'Assemblea costituente è opportuno operare taluni richiami a qualcuno dei suoi scritti, tra i tanti che interessano l'oggetto di questo studio, antecedenti o coevi rispetto alla stesura della Carta costituzionale. Le parole dell'ex sindaco di Firenze, originario di Pozzallo, ci consentono di meglio cogliere la "dote" che conferì ai lavori preparatori⁶.

Già nel 1938, La Pira era ben consapevole del legame che unisce (e deve unire) gli uomini⁷, in relazioni che devono essere disciplinate dalla "legge fondamentale"

⁴ ... secondo la fortunata immagine di Z. Bauman.

⁵ A. SAITTA, *Giorgio La Pira e la rifondazione costituzionale*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta On line*, 20 gennaio 2020, 6. L'A. svolge un'analisi del contributo offerto dal costituente cattolico anche (ma non solo) nella stesura dell'art. 2 Cost.

⁶ Non ci si può soffermare sul "retrotterra" lapiriano, che pure meriterebbe adeguata riflessione, che però si rinvia ad altra sede. Sembra sufficiente ricordare la sua visione cristianamente ispirata, come si sa, molto impressionata dall'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, era anche imbevuta dell'influenza di Mounier e di Maritain, anch'essi tomisti, tenuti in particolare considerazione da tutto il gruppo dei costituenti cattolici detto dei "professorini". Non si può fare a meno di richiamare, inoltre, i noti radiomessaggi natalizi di Pio XII del 1942 e del 1944, che certamente molto influenzarono il laicato, esortando quest'ultimo ad un impegno concreto nella società (una voce, quella del Santo Padre, che ha trovato eco, qualche anno dopo, nell'impegno dei costituenti cattolici nella redazione della Carta fondamentale).

⁷ G. LA PIRA, *Architettura del corpo sociale* (1938), ora in ID., *Principi contro i totalitarismi e rifondazione costituzionale*, a cura di U. De Siervo, Edizione Nazionale delle opere di Giorgio La Pira, vol. III, Firenze 2019, 24.

della solidarietà, che pure deve regolamentare i rapporti tra gruppi sociali, che – essi stessi fra loro “solidali” – stanno alla base “di tutta la struttura della società umana”⁸. Con tutta evidenza, in una visione cristianamente ispirata⁹, egli era dell’idea che gli uomini sono “reciprocamente attratti” tanto da unirsi – spinti dall’amore – ed organizzarsi “in modo solidale e gerarchico subordinandosi istintivamente gli uni agli altri in proporzione della capacità integrante che possiedono”¹⁰ e constatava come quanto ora detto trovasse nella famiglia mirabile espressione. Partendo da quest’ultima, infatti, è nella natura dell’uomo dare vita a (o, comunque, essere parte di) “gruppi sociali sempre più ampi”, passando da “gruppi più comprensivi (città, stato, società degli stati)”, per giungere “sino alla società universale di tutto il genere umano”¹¹. Se per un verso, ad avviso del costituente, tali “organismi intermedi” erano (e sono) “essenziali per l’esistenza e la funzione di tutta la società umana”¹², per altro verso, questa naturale “integrazione” unitamente alla “struttura del corpo sociale” è fondamentale per lo “sviluppo della personalità” umana¹³ (si tratta, in altre parole, di quanto si sarebbe letto a distanza di dieci anni nell’art. 2 Cost.). A quest’ultimo proposito, La Pira ebbe modo di insistere sulla natura sociale che caratterizza l’uomo in tutte le fasi

⁸ G. LA PIRA, *Architettura del corpo sociale* (1938), cit., 23, 28. Tutti gli organismi nei quali – come detto – si svolge la personalità devono avere alla base, come “norma regolatrice”, la solidarietà e la “finalità comune: il che importa la subordinazione di ciascuno al bene di tutti” [G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), in ID., *Principi*, cit., 843 s.].

⁹ Come osservò La Pira, Dio, creando l’uomo, lo pone “intrinsecamente in relazione con tutti gli altri” [G. LA PIRA, *Socialità della persona umana* (1939), in ID., *Principi*, cit., 87]. Cfr. A. SAITTA, *Giorgio La Pira*, cit., 2 s.

¹⁰ G. LA PIRA, *Architettura del corpo sociale* (1938), cit., 25.

¹¹ G. LA PIRA, *Architettura del corpo sociale* (1938), cit., 25. “La vita sociale, infatti, è costituita da un processo di integrazioni sempre più ampio mediante le quali ogni uomo venendo a contatto con gli altri sviluppa sempre più la sua personalità ed esercita sempre più efficacemente quella funzione spirituale che è a lui predeterminata nel corpo sociale”. Quanto ora detto trova concretizzazione – come già detto – nella famiglia e nei “successivi aggruppamenti sociali”, per procedere poi in successive “integrazioni” fino all’“esaurirsi del genere umano”, in uno scambio di reciproche obbligazioni tra persona e società; alla prima La Pira attribuisce una vera e propria “missione sociale” (G. LA PIRA, *Socialità*, cit., 86 s., 88).

¹² G. LA PIRA, *Architettura del corpo sociale* (1938), cit., 25.

¹³ G. LA PIRA, *Architettura del corpo sociale* (1938), cit., 26.

della sua vita (già a partire dall'infanzia)¹⁴. Significativamente, il costituente cattolico osservava che "l'uomo non è un isolato: è, per definizione, un membro del corpo sociale"; pertanto, "la sua personalità non può svilupparsi che nel corpo sociale [...] e in conformità alla funzione che nel corpo sociale è per lui preconstituita". Si tratta, quindi, a suo avviso, di una "innata socialità"¹⁵, che – come si diceva – non può fare a meno della solidarietà a motivo del "bisogno" reciproco che, sul piano sia materiale che spirituale, tutti hanno¹⁶. Viene alla mente la nota definizione di Aristotele dell'uomo come "animale sociale".

Peraltro, era chiaro anche all'"architetto" La Pira, come lui stesso si definiva, che nella Costituzione si sarebbe dovuta rappresentare la realtà, rifuggendo da astrazioni e considerando la persona umana nella concretezza del contesto di riferimento, apparendo pienamente immersa nella realtà che vive e venendo considerata come "situata"¹⁷ negli ambienti che "abita" e all'interno di una molteplicità di relazioni. Nella Carta, infatti, si stava fissando, "l'assetto giuridico di una data società in un dato momento storico" chiamato ad essere "proporzionale all'uomo [...] e alle essenziali strutture sociali che l'uomo crea"¹⁸. La Carta del '48, nata dalla crisi dei precedenti "tipi costituzionali" statalista ed individualista, avrebbe dovuto accogliere un "tipo personalista e pluralista di edificio costituzionale"¹⁹. All'interno di quest'ultimo, agli organismi dei quali il singolo fa parte durante la sua vita deve essere riconosciuta "una propria finalità, una propria autonomia".

¹⁴ Nel 1946, La Pira rilevò che libertà, socialità e interiorità costituiscono "termini solidali del processo espansivo dell'uomo e del fanciullo" (G. LA PIRA, ... *Ricostruendo sulle sue basi lo Stato...*, in ID., *Principi*, cit., 693).

¹⁵ G. LA PIRA, *Socialità*, cit., 83 ss., 87.

Come La Pira osservò, la persona, che è portatrice di "fini propri", infatti, non sarebbe potuta essere considerata "asociale e tanto meno antisociale", ma "naturalmente sociale". Inoltre, "la natura umana postula una 'comunione sociale'" che nella famiglia trova la sua origine per poi manifestarsi nelle altre comunità [G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 843 s., 853].

¹⁶ ... in una "relazione intrinseca di ciascuno a tutti" a motivo della "legge dell'integrazione" che sta alla base della società e alla quale si è accennato poco sopra (G. LA PIRA, *Socialità*, cit., 86).

¹⁷ Tra i tanti, sul punto, v. M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana: articolo 2*, Roma 2017, 41, 60.

¹⁸ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 836.

¹⁹ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 843. Sul punto, cfr. anche U. DE SIERVO, *Il doveroso impegno sociale*, in G. LA PIRA, *Principi*, cit., LXI.

Proprio in forza del principio pluralista si sarebbero dovute valorizzare diverse realtà, tutte insieme concorrendo a definire la persona “nella integralità dei suoi *status* e dei suoi diritti”²⁰. Come osservava La Pira, il pluralismo giuridico riflette quello sociologico²¹ e i corpi intermedi costituiscono l’antidoto e allo statalismo e all’individualismo²². Ecco perché, in estrema sintesi, il pluralismo trova nella democrazia terreno fertile, condizione favorevole per la sua espressione²³; al tempo stesso, la democrazia deve essere assicurata all’interno delle varie realtà di cui si è detto²⁴.

Da qui discende quella che Toniolo (richiamato da La Pira) avrebbe definito “struttura organica” del “corpo sociale”²⁵, nel quale ogni soggetto – come si legge anche nella Relazione di La Pira alla prima Sottocommissione – è portatore di “una serie di *status*” sulla base delle “comunità essenziali di cui egli fa parte”²⁶; quelle comunità – come detto – appaiono “essenziali al suo sviluppo ed al suo perfezionamento”²⁷.

In che rapporto lo Stato e tali diverse “società” dovessero stare era chiaro: il primo è chiamato a “tutelare – mediante il diritto positivo – e integrare i fini delle altre società”, favorendo così una “unità di ordine” e non “sostanziale” che dà vita alla “concezione pluralista dello stato”²⁸. Quest’ultimo è chiamato a salvaguardare una serie di diritti “essenziali”, tra i quali quelli che “si radicano nella solidarietà” e che

²⁰ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 846 ss.

²¹ G. LA PIRA, *Architettura della Costituzione* (1948), in ID., *Principi*, cit., 863.

²² G. LA PIRA, *Il valore della Costituzione italiana* (1948), in ID., *Principi*, cit., 866.

²³ Come rilevato da G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 850, i cittadini sono “membri attivi di tutto quel tessuto di comunità che fa del corpo sociale un corpo ampiamente articolato e differenziato”.

Sul pluralismo sociale accolto in Costituzione, cfr. quanto osserva E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova 1989, 60 ss.

²⁴ Cfr. G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 851.

²⁵ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 844 ss. La Pira precisò che il corpo sociale è dato da un “pluralismo di gruppi” (845), secondo quell’impostazione cristianamente ispirata che era sullo sfondo e che fece da guida al pensiero del costituente cattolico, che non esitò a definire l’articolo in parola (in quel momento, il 6) come “pietra angolare” del progetto di Costituzione (846), “articolo base” dell’“edificio” costituzionale (859).

²⁶ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 844.

²⁷ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 850. Cfr. anche G. LA PIRA, *Il valore della Costituzione italiana* (1948), cit., 862 (sul punto, v. anche A. SAITTA, *Giorgio La Pira*, cit., 6).

²⁸ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 844.

“presuppongono l’esistenza di comunità” che, a loro volta, hanno “i loro diritti essenziali che non possono dallo stato essere disconosciuti”²⁹. Ne deriva un quadro composito di diritti, che nella Carta – come si sa – vennero definiti “inviolabili” (e non “essenziali”) e che lo Stato (*rectius*, la “Repubblica”) deve garantire³⁰: quelli della persona sia singolarmente considerata che nelle formazioni sociali delle quali fa parte e quelli riconducibili direttamente a queste ultime³¹.

Anche negli scritti del 1948, La Pira ha avuto modo di confermare le linee fondamentali del suo pensiero degli anni precedenti³².

2.2. L’esperienza di Camaldoli

Prima di procedere, occorre ricordare che nel percorso che condusse La Pira in Assemblea Costituente vi fu una tappa particolarmente significativa, quella della redazione del c.d. “Codice di Camaldoli” (il cui titolo originale era “Per la comunità cristiana. Principi dell’ordinamento sociale”), alla cui stesura il nostro ha collaborato. Per il mondo cattolico, vi era “l’urgenza di ‘prendere posizione’ di

²⁹ G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 845.

³⁰ Cfr. G. LA PIRA, *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 845.

³¹ Cfr. G. LA PIRA, *Architettura della Costituzione* (1948), in ID., *Principi*, cit., 863. Si tratta di “diritti collettivi”, che devono essere conciliati con quelli individuali, la salvaguardia degli uni e degli altri necessari affinché le formazioni sociali possano essere strumentali allo sviluppo della personalità. Cfr. Q. CAMERLENGO, *Editoriale. Persona e formazioni sociali, tra diritti individuali e diritti collettivi*, in *Dir. Cost.*, n. 2/2021, 5 ss. e, *ivi*, C.B. CEFFA, *Fra coesistenza e convivenza. Le interazioni tra diritti individuali e collettivi all’interno delle confessioni religiose*, spec. 52.

Non è inopportuno osservare che anche alle formazioni sociali se, per un verso, viene riconosciuta e garantita una serie di diritti, per altro verso, deve essere richiesto l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui discorre l’art. 2 (cfr. G. MATUCCI, *Le agenzie educative e i diritti dei singoli fra unità, identità e autonomia*, in *Dir. Cost.*, n. 2/2021, 59, 79). Al riguardo, si potrebbe distinguere una solidarietà interna alle formazioni sociali (quale adempimento dei doveri dei singoli che ne fanno parte rispetto al perseguimento dell’interesse collettivo) ed una solidarietà che le stesse formazioni sociali devono “esercitare” nel loro porsi in relazione con il mondo esterno e in vista del bene comune.

³² Si tratta di quattro scritti, due dei quali riproducono quelli di molti anni addietro: *Architettura della Costituzione*, *Il valore della Costituzione italiana*, *Gerarchia dei valori sociali*, *Socialità della persona umana*, ora in ID., *Principi*, cit., 859 ss.

fronte alle più vive e dibattute questioni sociali ed economiche”³³, sulla base della spinta di Pio XII del 1942. Così, dal 18 al 24 luglio del 1943 (giorni particolarmente significativi, come si può notare), un gruppo di cattolici accolse l’invito dell’assistente centrale della Sez. laureati cattolici dell’Azione Cattolica Italiana, mons. Bernareggi, di porre mano ad un’opera che avrebbe tratto spunto dal “Codice di Malines” del 1927, sebbene l’obiettivo dichiarato non fosse quello di aggiornarlo (anche se, di fatto, è ciò che avvenne). L’idea era quella “di raccogliere in una serie di brevi enunciati, desunti direttamente dal magistero della Chiesa, e in sede esclusivamente di dottrina, i principi essenziali del pensiero sociale cattolico”³⁴.

Si tratta, come tutti sanno, di un importante documento che molto influenzò i costituenti cattolici e che quindi ebbe chiare e dirette ricadute sulla stesura della Costituzione italiana³⁵. Talune previsioni contenute nel “codice” testimoniano chiaramente quale fosse l’impostazione cattolica in merito al tema che qui ci occupa.

Fin dal primo articolo si discorre della natura “socievole” dell’uomo e all’art. 4 si definisce cosa debba intendersi per “vita associata”. Nell’art. 8, invece, la società viene considerata come una “molteplicità di forme, di sfere, di esperienze e di fini umani”, essendo costituita da “tante attività caratteristiche dell’uomo e della famiglia” che “costituiscono delle forze e danno luogo a realtà di gruppi e di istituzioni sociali” ai quali occorre “assicurare le condizioni generali perché possano svolgersi in piena libertà e secondo le proprie leggi per la realizzazione dei propri fini umani e sociali”, in una condizione di “armonia”. A norma dell’art. 9, lo Stato non deve “ingerirsi” in quelle “attività” ma, tra l’altro, deve “garantire i diritti di tutti gli individui e delle comunità e società che essi formano”. Si vedano, inoltre, gli artt. 10, 11 e 16.

³³ Sono le parole dell’ICAS nella *Presentazione* del 1945 al Codice, oggi reperibile in AA.VV., *Il Codice di Camaldoli*, Roma 2011, 35 ss.

³⁴ *Ibidem* (nella *Presentazione* si possono leggere, maggiormente nel dettaglio, gli obiettivi del “Codice”).

³⁵ Sul punto, per tutti, v. G. CAMPANINI, *Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione. I cattolici e la rinascita della democrazia*, in *Agg. soc.*, n. 5/2006, 399 ss.

3. *Le formazioni sociali nel dibattito costituente. Il contributo di La Pira (e non solo)*

3.1. *La Relazione di La Pira alla prima Sottocommissione*

È adesso il momento, avanzando sulla linea ideale del tempo, di riflettere sul contributo che offrì La Pira sul tema che qui ci occupa durante i lavori preparatori della Carta, non senza richiamare in generale il prezioso ruolo svolto dall'intera componente cattolica dell'Assemblea costituente e, in particolare, della Commissione dei settantacinque. Al riguardo, però, non è da sottovalutare – com'è chiaro – il contributo dei *framers* di altra matrice ideologica³⁶. A motivo del carattere convenzionale della Carta, si sa che quest'ultima è il risultato del mirabile incontro di volontà tra le diverse forze politiche presenti in Assemblea, che furono chiamate a farsi reciproche "concessioni" (da qui, l'idea che la Costituzione sia il frutto di un "compromesso" storico, nel senso etimologico del termine). Tuttavia, è chiaro come nelle previsioni costituzionali, di volta in volta, emerga maggiormente la "mano" di una o dell'altra componente dell'assemblea dei 535 padri e delle 21 madri costituenti. Non si può fare a meno di partire dalla Relazione che svolse La Pira in prima Sottocommissione il 9 settembre 1946. In essa, si può rintracciare la sintesi dei convincimenti maturati in materia dal costituente cattolico e già messi in luce negli scritti in precedenza richiamati. Significativamente, La Pira pose alcune fondamentali domande: *"quando si parla di diritti essenziali della persona e di sistema integrale dei diritti essenziali della persona, ci si deve riferire unicamente — come si fece nella Dichiarazione del 1789 ed in quelle successive — ai diritti delle singole persone?"* (c.vo test.). E ancora: *"Si deve cioè continuare ad ammettere quella concezione atomistica che contrappone disorganicamente i singoli allo Stato, senza tener conto delle comunità naturali che sono la inevitabile e provvida mediazione fra lo Stato ed i singoli?"*

³⁶ In argomento, cfr. E. ROSSI, *Le formazioni sociali*, cit., 30 ss.

O, invece — accogliendo la concezione organica della società che vede frapposte organicamente e progressivamente fra i singoli e lo Stato le comunità naturali attraverso le quali la personalità umana ordinatamente si svolge — bisogna includere nel sistema integrale dei diritti della persona anche i diritti essenziali di queste comunità naturali?” (c.vo test.).

A suo avviso, i “diritti essenziali della persona” non avrebbero potuto essere “rispettati” (con conseguente fallimento dello Stato che non avrebbe realizzato “i fini pei quali è costruito”) qualora non lo fossero anche quelli “della comunità familiare, della comunità religiosa, della comunità di lavoro, della comunità locale, della comunità nazionale”. Quelle ora elencate, come si comprende, sono le prime “formazioni sociali” (espressione non usata inizialmente) alle quali La Pira faceva riferimento, considerando che – come detto – “la persona è necessariamente membro di ognuna di queste comunità, e ne possiede lo *status*”. Da ciò deriva che “la violazione dei diritti essenziali di queste comunità costituisce una violazione dei diritti essenziali della persona umana ed indebolisce o addirittura rende illusoria quelle affermazioni di libertà, di autonomia e consistenza sociale che sono contenute nelle dichiarazioni dei diritti” (e quindi anche nella Costituzione).

In questo senso, La Pira chiarì come fossero errate due diverse concezioni inerenti i rapporti tra individui e Stato che fino a quel punto si erano affermate: quella “atomista”, in base alla quale “gli individui si contrappongono allo Stato come singoli, rivendicando i loro assoluti diritti di libertà”, e quella “totalitaria” con la quale “lo Stato nega ogni originaria libertà dei singoli e si pone come unico centro creatore di diritti e di funzioni” (non si dimentichi che La Pira ebbe sempre una prospettiva “antihegeliana”)³⁷. In entrambe le concezioni, osservò La Pira, non vi era spazio per “un pluralismo di ordinamenti sociali che permetta alla persona un graduale e progressivo svolgimento della sua libertà”. La significativa intuizione del costituente cattolico fu proprio quella di immaginare un nuovo modo di mettere in relazione i singoli con lo Stato, introducendo nella Carta uno dei principi

³⁷ ... come ricordano anche U. DE SIERVO, *Il doveroso impegno sociale*, cit., XLIX, ma *passim*, e A. SAITTA, *Giorgio La Pira*, cit., 5.

basilari della stessa, quello pluralista. L'art. 2 Cost., infatti, costituisce la formula che più di altre accoglie il pluralismo sociale che caratterizzava (e caratterizza) il nostro ordinamento. Come si accennava poco sopra, i costituenti, e La Pira *in primis*, capirono che la Carta costituzionale non avrebbe potuto fare altro che porre principi e regole per la società "reale" e quest'ultima doveva essere considerata e resa visibile nella Carta fondamentale³⁸; con questo intento, pertanto, quella pluralista avrebbe rappresentato (e rappresenta) "la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale"³⁹.

Così ragionando, allora, la tutela dei diritti inviolabili può essere concreta e piena solo se si considerano le diverse realtà di cui è parte il singolo, titolare quindi di diversi "status". Tali comunità, quindi, rappresentano un "ponte" fra la persona e lo Stato ed è per questo che appaiono preziose per la democrazia.

Il principio pluralista appare allora indissolubilmente collegato all'altro principio sancito nell'art. 2 Cost. e che sta alla base di tutta la Carta del '48, quello personalista (per l'affermazione di entrambi, il contributo di La Pira fu fondamentale, come appare chiaro da quanto si sta dicendo)⁴⁰. Se, come tutti sanno, la persona umana è il fulcro sul quale si regge l'intera "impalcatura" della Costituzione, punto di partenza e fine di quest'ultima, la sua protezione – nel suo "carattere spirituale, libero e sociale" – passa necessariamente dalla "organica e progressiva integrazione in una serie di comunità naturali fornite esse pure – come la persona di cui sono una proiezione – di diritti originari". Per inciso, si noti che da queste parole si evince la necessità, di cui si diceva poco sopra, di tutelare ad un tempo i diritti del singolo nelle formazioni sociali ed anche i diritti di quest'ultime, in quanto la salvaguardia dei secondi – di riflesso – comporta quella dei primi.

La Pira, come si sa, immaginava una Dichiarazione dei diritti all'inizio della Carta; l'art. 1 avrebbe dovuto mettere in luce che lo "scopo della Costituzione è la tutela

³⁸ D'altra parte, come osservato in dottrina, "La Pira era un sostanzialista, non credeva alle declamazioni retoriche perché cercava la testimonianza dei valori cristiani nell'ordito concreto dei principi costituzionali" (A. SAIITA, *Giorgio La Pira*, cit., 4).

³⁹ Come si legge nella Relazione di La Pira, lo Stato "deve in sé specchiare la struttura e le finalità del corpo sociale".

⁴⁰ Cfr. A. SAIITA, *Giorgio La Pira*, cit., 4 s.

dei diritti originari ed imprescrittibili della persona umana e delle comunità naturali nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona". Nell'art. 2 si sarebbe dovuto riconoscere "l'autonomia della comunità familiare, religiosa, professionale, locale, nazionale (internazionale?)". A norma dell'art. 3, la tutela dei diritti elencati avrebbe dovuto "esige[re] una struttura della società e dello Stato nella quale [fosse] assicurato a ciascuno nel corpo sociale, proporzionatamente alle sue capacità, un posto ed una funzione", fondamentali per favorire "l'ordinato contributo di tutti al bene comune".

Muovendo dalla Relazione, è adesso possibile ricostruire, in breve, il dibattito svoltosi in prima Sottocommissione, ove La Pira ribadì la necessità che ci si dovesse occupare sia dei diritti della persona ma anche delle "comunità naturali nelle quali la persona si integra e si espande" (e non solo di quella familiare), in considerazione del fatto – come si accennava poco sopra – che "la struttura della Costituzione deve essere conforme alla struttura reale del corpo sociale", la Carta dovendo essere "lo specchio della realtà sociale"⁴¹. Si accoglie così, in Costituzione, il "pluralismo giuridico che riconosce i diritti del singolo e i diritti delle comunità", in tal modo realizzando "una vera integrale visione dei diritti imprescrittibili dell'uomo".

Di altro avviso si è dichiarato Mastrojanni per una serie di ragioni che qui non si riportano per brevità. A sostegno di La Pira, si pronunciò Dossetti per il quale "l'antiorità della persona" rispetto allo Stato "si completa nelle comunità in cui la persona si integra"⁴². L'11 settembre 1946, Tupini sottopose all'attenzione della prima Sottocommissione la formulazione, operata rispettivamente da La Pira e da Basso, dei primi due articoli della Costituzione. Per ciò che qui interessa, l'art. 1 faceva richiamo a quelle "forme sociali, nelle quali [il soggetto] organicamente e

⁴¹ Resoconto della seduta del 30 luglio 1946 della prima Sottocommissione. Invero, si trattò di un obiettivo raggiunto in parte in quanto, alla conclusione dei lavori, non mancò – almeno in taluni costituenti – la "consapevolezza della vistosa divaricazione fra i valori della nuova Costituzione e la difficile realtà sociale ed economica", come rileva U. DE SIERVO, *Il doveroso impegno sociale*, cit., LXIII.

⁴² Resoconto della seduta del 9 settembre 1946 della prima Sottocommissione.

progressivamente si integra e si perfeziona” delle quali aveva parlato Pio XII⁴³. Non mancò, poi, chi proponeva di sopprimere l’art. 1, ritenendo che avesse una funzione definitoria⁴⁴. Messa ai voti, la proposta non venne accolta.

Proseguita, poi, la discussione nella Commissione dei settantacinque, dai lavori preparatori emerge che l’espressione “forme sociali” è stata sostituita con “formazioni sociali”⁴⁵.

Redatto il Progetto di Costituzione, vediamo adesso cosa si disse in adunanza plenaria in merito al tema che qui ci occupa.

3.2. In adunanza plenaria

Al fine precipuo di questo studio e vagliare l’incidenza del pensiero lapiriano nel definire il modello di formazioni sociali accolto nella Carta, occorre accennare al dibattito che si svolse in adunanza plenaria. In quella sede, non mancò chi manifestò talune perplessità in merito al riconoscimento dei diritti delle comunità naturali (e quindi anche delle formazioni sociali) sullo stesso piano dei diritti dell’uomo, in quanto si sarebbe corso il rischio di spingere lo Stato ad intervenire per “provved[ere] alla efficienza di questi organismi”. Si temeva, infatti, che si potesse tornare ad uno Stato totalitario, “che inserisce l’uomo in determinati organismi, e che tutela questi organismi”, a discapito delle “libertà umane”⁴⁶. Il

⁴³ Nel radiomessaggio natalizio del 1942, il Pontefice disse che “origine e scopo essenziale della vita sociale vuol essere la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana” e aggiunse che “chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla società [...] favorisca, con tutti i mezzi leciti, in tutti i campi della vita, *forme sociali*, in cui sia resa possibile e garantita una piena responsabilità personale, così quanto all’ordine terreno come quanto all’eterno” (c.vo aggiunto).

⁴⁴ Si tratta della proposta di De Vita, alla quale si associò Lucifero (v. resoconto della seduta dell’11 settembre 1946 della prima Sottocommissione).

⁴⁵ Come osserva E. ROSSI, *Le formazioni sociali*, cit., 111 ss., si può rilevare una “sostanziale equivalenza tra le espressioni *comunità, forme sociali, formazioni sociali*” (c.vo test.).

⁴⁶ O. Mastrojanni, 5 marzo 1947. Sulla stessa linea, apparve F. De Vita, che temeva che “lo Stato, penetrando il tutto” potesse essere divinizzato e divenire un “organismo etico” (v. l’intervento del 13 marzo 1947).

rischio, quindi, sarebbe stato quello di tradire lo spirito antifascista della Costituzione ed assistere ad una inattesa eterogenesi dei fini.

Altro tipo di perplessità era quello di chi reputava che l'allora art. 6 potesse essere in grado di garantire la tutela dei diritti "essenziali" (secondo l'iniziale formulazione) e non anche gli altri. La disapprovazione di alcuni era tanto forte da spingersi a proporre una soppressione dell'articolo⁴⁷.

Moro sostenne la formula "diritti inviolabili", proposta da un emendamento presentato da Fanfani, e, a proposito delle critiche mosse all'articolo anche in merito al riferimento alle formazioni sociali, che – secondo qualcuno – non sarebbe stato agevole individuare, rilevò che esse dovessero essere intese "quelle nelle quali si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell'uomo" e quindi dotate di un "carattere umanistico"⁴⁸.

Soffermandosi sulla previsione che sarebbe poi diventata l'art. 2 Cost., La Pira ebbe a precisarne l'importanza, considerandola quella "che governa l'architettonica di tutto l'edificio"⁴⁹. Moro precisò che l'articolo in discorso mirava a definire lo Stato in senso "largamente umano". Infatti, "uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità". L'articolo, infatti, sarebbe stato espressione del "pluralismo pratico e politico", traendo spunto dalla drammatica lezione della "tirannide"; era vivo il ricordo delle "dure compressioni non soltanto della dignità della persona direttamente considerata, ma della dignità della persona considerata nelle formazioni sociali nelle quali essa si esprime e si compie". Per essere uno Stato

⁴⁷ O. Condorelli, 15 marzo 1947.

⁴⁸ A. Moro, 24 marzo 1947. Il costituente cattolico aggiunse "che la tutela accordata a queste formazioni è niente altro che una ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e di libertà che sono stati riconosciuti e garantiti in questo articolo costituzionale all'uomo come tale. Si mette in rilievo cioè la fonte della dignità, dell'autonomia e della libertà di queste formazioni sociali, le quali sono espressioni della libertà umana, espressione dei diritti essenziali dell'uomo, e come tali debbono essere valutate e riconosciute".

⁴⁹ G. La Pira, 11 marzo 1947; come osserva U. DE SIERVO, *Il doveroso impegno sociale*, cit., LX s., il contenuto dell'intervento svolto in quella occasione da La Pira si ritrova, nella sostanza, in *Architettura di uno Stato democratico* (1947), cit., 833 ss.

libero e democratico, secondo Moro sarebbe stato necessario fissare “zone di rispetto” e, al tempo stesso, “raccordi” tra i singoli e le formazioni sociali, da un lato, e lo Stato, dall’altro. Infatti, l’autonomia dell’uomo non si sarebbe dovuta spingere fino al punto di considerare la “persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo”; così, anche l’autonomia della famiglia e della scuola non avrebbe potuto implicare un loro “splendido isolamento”, ma avrebbe richiesto “dei collegamenti”, che consentissero a “queste realtà [di] converg[ere], pur nel reciproco rispetto, nella necessaria solidarietà sociale”⁵⁰.

Si trattava di una impostazione cristianamente ispirata, che avrebbe dovuto connotare la Costituzione⁵¹, mettendo in luce i diritti della persona sia isolatamente considerata e sia nella sua “funzione sociale”⁵². In tal modo, con la Carta del ‘48, si impiantava un nuovo sistema che avrebbe dovuto avere al centro la “realtà sostanziale” non uno “scarnito individuo che è una astrazione” ma “l’uomo che è contemporaneamente [...] famiglia, classe economica, Nazione, Stato, Chiesa. È l’uomo sociale”⁵³.

Moro rilevò che tale costruzione fosse davvero funzionale allo spirito democratico del nostro ordinamento, che pone alla sua base “il rispetto dell’uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni”⁵⁴.

L’art. 2, frutto della proposta, in particolare, di Fanfani e di Amendola (il che testimonia la convergenza che si ebbe tra democristiani e comunisti)⁵⁵, venne approvato il 24 marzo 1947.

Da quanto detto emerge l’indiscusso rilievo del contributo offerto da La Pira e dal gruppo di costituenti cattolici, ai quali il tema delle formazioni sociali fu sempre

⁵⁰ A. Moro, 13 marzo 1947.

⁵¹ G. La Pira ebbe modo di precisare in cosa consistesse una Costituzione “cristianamente ispirata”: a suo dire, sarebbe stata tale quella Costituzione nella quale il suo “oggetto [...], il suo fine, sia la persona umana quale il cattolicesimo la definisce e la mostra” (*Esame di coscienza*, cit., 657). Sul punto, v. anche U. DE SIERVO, *Il doveroso impegno sociale*, cit., LIV. Cfr., anche, A. SAITTA, *Giorgio La Pira*, cit., 4 s.

⁵² Di ciò si rallegrava G. Russo Perez, il 14 marzo 1947.

⁵³ O. Condorelli, 15 marzo 1947.

⁵⁴ A. Moro, 24 marzo 1947.

⁵⁵ ... come rileva E. ROSSI, *Le formazioni sociali*, cit., 58.

molto caro⁵⁶. Non si può fare a meno di ricordare, ad es., che la XXXVII Settimana Sociale dei cattolici d'Italia (che si tenne a Udine, dall'8 al 12 settembre 1965), organizzata "coraggiosamente"⁵⁷ dall'Azione Cattolica Italiana, si intitolava: "Libere formazioni sociali nello Stato contemporaneo". Anche dagli Atti che contengono i lavori di quei giorni si possono trarre preziose indicazioni sul tema che ci occupa, ma non è possibile ora intrattenersi sul punto. Ciò che è certo, come si è visto, è che "la concezione cristiana crede in una società pluralistica"⁵⁸.

4. Qualche indicazione dai lavori preparatori ed alcune considerazioni conclusive

Il dibattito che si svolse tra i costituenti, come sempre, offre taluni spunti di riflessione che non si possono sottovalutare nell'interpretare la Carta. Sebbene quello dell'*original intent* non possa costituire l'unico strumento volto a dare significato al testo costituzionale e debba essere "maneggiato" con cura insieme agli altri metodi dell'interpretazione⁵⁹, non è possibile non tenere nella dovuta considerazione le intenzioni di fondo di coloro che redassero l'uno o l'altro articolo della Costituzione, in quanto preziose al fine di comprendere il senso delle singole

⁵⁶ Cfr. E. ROSSI, *Le formazioni sociali*, cit., 13 ss.

⁵⁷ ... come la definisce U. DE SIERVO, *Il doveroso impegno sociale*, cit., LIII. Come ricorda l'A., La Pira aveva suggerito a Veronese, Presidente dell'Azione Cattolica, di fare intervenire J. Maritain, affidando a quest'ultimo una relazione sui "problemi 'metafisici' del fondamento delle Costituzioni". Nell'impossibilità di coinvolgere il filosofo francese, Veronese rivolse l'invito allo stesso La Pira (da qui, *Esame di coscienza di fronte alla Costituente*, ora in G. LA PIRA, *Principi*, cit., 635 ss.).

⁵⁸ In questo senso, si espresse il card. Siri nella prolusione dal titolo: "I corpi intermedi quali espressione della persona nella comunità".

Ad avviso di A. MORELLI, *L'autonomia delle confessioni religiose tra legislazione e giurisdizione*, in AA.VV., *Ripensare o "rinnovare" le formazioni sociali*, cit., 76, è proprio nel campo del fenomeno religioso che si gioca (in tutto o in parte) la sopravvivenza della democrazia pluralista; l'A. è dell'idea che "la conservazione del pluralismo in tale ambito è, al tempo stesso, una delle finalità principali delle istituzioni liberaldemocratiche e una delle condizioni necessarie per la loro sopravvivenza".

⁵⁹ Da ultimo, cfr. O. Chessa, *Originalismo moderato e neutralità costituzionale*; Q. Camerlengo, *Originalismo e "living Constitutionalism"*, tra domanda di Costituzione e principi supremi; N. ZANON, *La Costituzione "neutrale" di Kavanaugh*; L.P. VANONI, *Originalismo e Costituzione: una risposta*; C. CARUSO, *Originalismo e politica della Corte suprema degli Stati Uniti*, tutti in associazionedeicostituzionalisti.it, 7/2022.

previsioni e dell'intero dettato del '48. In altre parole, gli altri criteri ermeneutici (e, fra gli altri, quello – apparentemente opposto – dell'interpretazione evolutiva) possono essere utilmente usati nella misura in cui non stravolgano il significato attribuito dai *framers*. Pur non volendo esaltare il criterio dell'*original intent*, in questa sede si vuole solo trarre qualche utile indicazione – come detto all'inizio – per chiarire quali siano, oggi, le formazioni sociali conformi allo spirito della Costituzione italiana (e da quest'ultima tutelate) e, di conseguenza, quelle che invece se ne discostano.

Se non v'è dubbio che il principio pluralista, almeno astrattamente, non pone limiti alla varietà degli organismi (e quindi delle formazioni sociali) alle quali il singolo può prendere parte durante la sua esistenza, occorre chiedersi se tutte le forme di aggregazione possano costituire “luoghi” in cui si sviluppa la personalità umana e, quindi, concorrano al perfezionamento individuale, al quale sia Pio XII che La Pira fecero richiamo. Tuttavia, al quesito ora posto non è facile dare una risposta, in quanto esso implica una serie di valutazioni, per un verso, prettamente soggettive e, per altro verso, di natura etica e morale. Infatti, uno Stato che si riconoscesse il potere di stabilire quali formazioni sociali favoriscano lo sviluppo della personalità umana finirebbe per essere di tipo etico e, riprendendo le perplessità manifestate da qualche costituente, sopra ricordate, rischierebbe di aprirsi a nuove espressioni di totalitarismo. Ciò non toglie, però, che vi sia il dovere di porre a confronto le esperienze della vita con il quadro complessivo dei valori costituzionali e, quindi, con quella che è possibile definire “etica pubblica repubblicana”.

Cosa debba intendersi poi per “sviluppo della persona umana” e svolgimento della propria personalità, concetti ovviamente strettamente collegati e ai quali in questo studio si è fatto costante riferimento per l'imprescindibile legame con il tema delle formazioni sociali (di qualunque natura esse siano), è una questione cruciale che merita una riflessione a parte, peraltro di natura interdisciplinare.

Inoltre, come abbiamo visto, gli organismi ai quali La Pira e gli altri costituenti facevano riferimento sono quelli che conducono, per progressive integrazioni, allo Stato; pertanto, sembra che, almeno secondo le intenzioni originarie di chi concepì

l'art. 2 Cost., all'interno di quest'ultimo non sia possibile ricondurre le formazioni sociali "anti-Stato", quelle cioè che invece di "ricondurre" verso lo Stato, al contrario, se ne allontanano, ponendosi addirittura in contrasto rispetto ad esso.

Peraltro, quali "collegamenti", per richiamare ancora Moro, potranno mai porsi tra le "realtà" anti-sistema e il "sistema"?

Se è vero che "lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire", secondo il noto "paradosso di Böckenförde"⁶⁰, è altresì vero che tutti i valori costituzionali sono bilanciabili (salvo, secondo una altrettanto nota impostazione, la dignità umana)⁶¹ e devono convivere in un complessivo equilibrio. In altre parole, il principio pluralista non può certamente porsi in modo tirannico nei confronti degli altri valori, il che porta a pensare che anch'esso incontri talune limitazioni nel suo attuarsi nella quotidianità (prima fra tutte quella che – com'è ovvio – esclude dalla portata di tale principio qualsiasi esperienza di matrice fascista)⁶². Queste ultime, evidentemente, non possono che essere poste dagli altri principi fondamentali (e quindi dai valori costituzionali che ne stanno alla base) con i quali esso si confronta, sebbene il riferimento costituzionale alle formazioni sociali abbia un carattere "aperto", rifuggendo da "qualsiasi tipizzazione o, peggio ancora, caratterizzazione"⁶³. D'altra parte, sono a tutti noti i limiti posti dall'art. 18 Cost. alla libertà di associazione⁶⁴. Com'è ovvio, non tutte le formazioni sociali sono associazioni, ma quelle – tra queste ultime – delle quali implicitamente discorre

⁶⁰ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia 2006, 68.

⁶¹ G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in associazionedeicostituzionalisti.it, 14 marzo 2008.

⁶² Cfr. F. PARUZZO, *Dichiarazioni antifasciste e concessioni di spazi pubblici: il significato inclusivo ed esclusivo della Carta costituzionale*, in *Oss. Aic*, n. 5/2019, 252; S. CURRERI, *Sullo scioglimento di Forza nuova e, più in generale, delle forze politiche che agiscono con metodo non democratico*, in *lacostituzione.info*, 19 ottobre 2021, 2.

⁶³ E. CASTORINA, *Le formazioni sociali del Terzo settore*, in AA.VV., *Ripensare o "rinnovare" le formazioni sociali*, cit., 276. Cfr. anche F. RIGANO, *Libertà individuale e rapporti sociali: lo statuto costituzionale del Terzo settore*, in *Dir. Cost.*, n. 2/2021, 150.

⁶⁴ A tal proposito, occorre ricordare che vi è un limite, "generale ed implicito, consiste[nte] nel divieto di partecipare alla vita pubblica con metodi incompatibili con i principi democratici dell'ordinamento repubblicano", come osserva F. RIGANO, *Libertà individuale e rapporti sociali*, cit., 146.

l'art. 2 Cost. (quale *species* del *genus* più ampio delle formazioni sociali)⁶⁵ furono pensate al servizio della democrazia; di converso, quelle che simpatizzano (in modo più o meno palese) per forme di moderno totalitarismo non erano certamente contemplate nelle intenzioni originarie. A tal proposito, viene "in aiuto" la XII disp. trans. e fin. ispirata da Dossetti e sostenuta da Calamandrei⁶⁶ (nonché la legge n. 645 del 1952 di attuazione di quest'ultima), sebbene non sia sempre facile dimostrare che ci si trovi dinanzi alla "riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista". Ma questa è un'altra questione⁶⁷.

In definitiva, se lo spirito della Carta del '48 è, com'è stato detto in Assemblea costituente, non solo "afascista" ma soprattutto "antifascista"⁶⁸, appare chiaro – anzi, fin troppo ovvio – che tutto ciò che non rimane in questo solco, voluto e tracciato dai padri fondatori, si pone irrimediabilmente fuori dalla Costituzione italiana.

⁶⁵ Diversamente, C. MORTATI, *Note introduttive*, cit., 1566 s., mette in luce talune differenze tra il concetto di formazioni sociali e quello di associazioni.

⁶⁶ ... come ricorda F. PARUZZO, *Dichiarazioni antifasciste e concessioni di spazi pubblici*, cit., 250 s.

⁶⁷ In argomento, v. quanto afferma A. SAITTA, *È possibile sciogliere «Forza Nuova» prima che una sentenza ne abbia accertata la natura neo-fascista?*, in *Quad. cost.*, n. 4/2021, 939 ss. Cfr. anche quanto osserva S. CURRERI, *Sullo scioglimento di Forza nuova*, cit., 2.

⁶⁸ Cfr. quanto osservarono R. Laconi (Assemblea costituente, 5 marzo 1947) e P. Togliatti (Assemblea costituente, 11 marzo 1947), in risposta a quanto detto da R. Lucifero D'Aprigliano (Assemblea costituente, il 4 marzo 1947), per il quale, invero, "afascista" avrebbe significato «qualcosa di più» rispetto al lemma "antifascista". Sul carattere antifascista della Carta, v. anche A. Moro (prima Sottocommissione, 10 settembre 1946), R. Ravagnan (Assemblea costituente, 11 marzo 1947), T. Mattei (Assemblea costituente, 18 marzo 1947), G.M. Bettiol e A. Carboni (Assemblea costituente, 26 marzo 1947; il primo anche il 10 aprile 1947), M.M. Rossi (Assemblea costituente, 21 aprile 1947).